

Analisi e commenti

Excursus modello Redditi Pf 2019: i dati dall'estero nel Quadro NR - 4

2 Ottobre 2019

Le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, in virtù di uno speciale regime fiscale, possono optare per un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti oltre confine



La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto l'articolo 24**bis** del Tuir, che prevede un regime fiscale speciale per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. Tali contribuenti possono optare per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

In particolare, per effetto dell'esercizio della scelta, per i redditi prodotti all'estero, il contribuente è tenuto a versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata, in via forfetaria, nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta e per i 15 anni successivi, salvo revoca.

Quadro NR: come compilarlo

L'opzione deve essere effettuata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a partire da tale periodo d'imposta. Può essere estesa a uno o più familiari di cui all'[articolo 433 del codice civile](#) (coniuge, figli, genitori, eccetera), purché soddisfino le condizioni previste dalla legge. Per ciascuno dei familiari, l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto alla misura di 25mila euro.

La revoca dell'opzione può essere eseguita, prima della sua scadenza, dal contribuente o dal familiare a cui è stata estesa, secondo le medesime modalità di esercizio dell'opzione. La revoca effettuata dal contribuente principale estende i suoi effetti anche al familiare a cui era stata estesa, salvo che il familiare decida di esercitare l'opzione in via autonoma.

Tanto premesso, in sede di compilazione del modello Redditi PF 2019, l'opzione o la revoca devono essere esercitate mediante l'utilizzo del Quadro NR.

SEZIONE I Dati Generali	Tipologia contribuente	Codice fiscale del contribuente principale	l'anno di esercizio dell'opzione	Anno di acquisizione della residenza
NR1	Dichiaro l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione		SI NO	Beneficiario dell'opzione
NR2	Cittadinanza italiana	Altra Cittadinanza	Codice Stato Estero	Codice Stato Estero
NR3	Iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	SI NO	Anno di iscrizione	Anno di cancellazione
NR4	Cittadinanza italiana cancellata dalle anagrafi della popolazione residente o trasferita in Stati o territori individuati dal decreto del Ministero della Finanza 4 maggio 1999 e s.m.	SI NO	Anno di iscrizione	Anno di cancellazione
NR5	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato Estero	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero

In particolare, la sezione I dello stesso Quadro va compilata avendo cura di indicare, nel **rigo NR1**:

- in **colonna 1**, il **codice 1** dal contribuente principale, il **codice 2** dal familiare che intende confermare o modificare l'opzione esercitata dal contribuente principale; in questa ipotesi, in **colonna 2**, va riportato il codice fiscale del contribuente principale che ha esercitato l'opzione
- in **colonna 3**, l'anno di esercizio dell'opzione, ovvero l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia, o in alternativa, l'anno successivo, nel caso in cui il contribuente abbia risieduto all'estero nei nove anni precedenti il trasferimento. Il familiare indica il primo anno in cui il contribuente principale ha esercitato l'opzione anche qualora egli abbia esercitato l'opzione in un momento successivo
- in **colonna 4**, l'anno di conseguimento della residenza in Italia mediante iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente o fissazione di un domicilio fiscale in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
- nelle **colonne 5 e 6** il contribuente deve barrare la casella **SI** per attestare l'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, ovvero la casella **NO** se non è in

possesso di tale presupposto

- nella **colonna 7**, il contribuente deve barrare la casella **"Revoca dell'opzione"** se intende revocare l'opzione (contribuente principale o familiare).

Nel **rigo NR3, colonna 1**, occorre indicare **SI** se il contribuente è iscritto all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire) avendo cura di riportare l'anno di iscrizione in **colonna 3** e il codice dello Stato estero di attuale residenza in **colonna 4**. Nel caso in cui il contribuente non sia mai stato iscritto all'Aire, occorre lasciare la casella in bianco.

Il **rigo NR4** deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti all'Aire, trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la casella **NO**, presente in **colonna 2**.

Nel **rigo NR5, colonne 1 e 2**, va indicato il codice della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, occorre indicare nelle **colonne 3 e 4** il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita l'opzione.

Verifica della residenza fiscale

La sezione II è dedicata alla verifica dell'assenza della residenza fiscale nei nove periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione. Ai fini della corretta compilazione, è necessario indicare **SI**, nell'ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Pertanto, nei rigi da **NR8 a NR27**, occorre indicare alcune informazioni utili quali, ad esempio:

SEZIONE II	Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:	SI	NO
NR8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR13	Utilizzo affittivo di un immobile abitato nel suo abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili usati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o crediti con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- nel **rigo NR8**, l'eventuale presenza di un coniuge non legalmente separato o divorziato e/o figli, anche adottivi e naturali, residenti o domiciliati in Italia in almeno due dei dieci periodi d'imposta precedenti

- nel **rigo NR11**, l'eventuale titolarità di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale eccetera) in società ed enti residenti in Italia

- nel **rigo NR13**, l'eventuale utilizzo in Italia di un immobile a uso abitativo per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta

- nel **rigo NR16**, l'eventuale disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia.

NR19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 1 del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione e titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR25	Conseguimento di redditi, compresi quelli assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), d), e), f), h), i) e j) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di benefici industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Nel **rigo NR19**, l'eventuale conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

- Nel **rigo NR22**, l'eventuale conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni.

- Nel **rigo NR27**, l'eventuale conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Opzione o revoca per il familiare

La sezione III va compilata nel caso in cui il contribuente intenda estendere il regime opzionale ai propri familiari. A norma dell'articolo 24-bis, comma 6 del Tuir, infatti, un contribuente può estendere l'efficacia dell'opzione anche a favore di uno o più familiari, quali: il coniuge e i figli o, in mancanza, i discendenti o gli ascendenti più prossimi (cfr circolare n. 17/2017), purché anche tali familiari siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

SEZIONE III	FAMILIARE	
Opzione/Revoca per il familiare	Codice fiscale	Cognome
NR28	Nome	Cognome o Stato di nascita
	Prati	Tip. Familiare
	Data di nascita	Revoca dell'opzione
NR29	Giurisdizione o giurisdizioni di altra residenza fiscale	Codice Stato Estero
	Codice Stato Estero	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione
	Codice Stato Estero	Codice Stato Estero
	Codice Stato Estero	Codice Stato Estero

Tanto premesso, la compilazione della sezione deve avvenire secondo le modalità seguenti:

- nel **rigo NR28 (colonne da 1 a 6)** inserire i dati anagrafici del familiare ai quali intende estendere l'opzione, compreso il codice fiscale, qualora attribuito. Nella **colonna 7 "Tipologia di familiare"**, il contribuente individua il familiare mediante l'inserimento del codice corrispondente al grado di parentela.

- nel rigo **NR28, colonna 8**, va barrata l'apposita casella per revocare l'opzione effettuata in favore del familiare. La revoca produce effetti a partire dall'anno d'imposta 2018.
- nel rigo **NR29, colonne 1 e 2**, indicare il codice della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, occorre indicare nelle **colonne 3 e 4** il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita l'opzione.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata mercoledì 7 agosto

La **seconda puntata** è stata pubblicata mercoledì 14 agosto

La **terza puntata** è stata pubblicata mercoledì 21 agosto

La **quarta puntata** è stata pubblicata mercoledì 28 agosto

La **quinta puntata** è stata pubblicata mercoledì 4 settembre

La **sesta puntata** è stata pubblicata mercoledì 11 settembre

La **settima puntata** è stata pubblicata mercoledì 18 settembre

L'**ottava puntata** è stata pubblicata mercoledì 25 settembre

di

Gaetano Corallo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/excursus-modello-redditi-pf-2019-dati-dallestero-nel-quadro-nr>